



**COMUNE DI CANICATTINI BAGNI**  
**PROVINCIA DI SIRACUSA**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**  
**A TERRA IN AREE AGRICOLE E ALTRE DESTINAZIONI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dichiarata urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c.2, della L.R. n. 44/1991.

**Redatto: luglio 2020**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN AREE AGRICOLE**  
**+ ALTRE DESTINAZIONI**

**ART. 1**

**Definizioni – Quadro normativo di riferimento**

Il presente regolamento, nell'ambito delle vigenti normative nazionali regionali che regolano la materia, intende offrire un riferimento locale per l'istallazione d'impianti fotovoltaici su terreni che insistono nel territorio del Comune di Canicattini Bagni.

Sono definiti impianti solari fotovoltaici: gli impianti per la produzione diretta di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, qualunque sia la loro potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, e costituiti da: insieme dei moduli solari fotovoltaici, rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, e tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro installazione, gestione e manutenzione.

E' definito impianto di rete l'insieme delle opere necessarie alla connessione, alla rete elettrica, dell'impianto fotovoltaico; l'impianto di rete, indipendentemente dall'azienda che lo realizzerà, diverrà, una volta collaudato, di proprietà di E-Distribuzione S.p.a. -

E' definita energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico, sia stand-alone sia grid- connected, l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate e/o del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.

Per il quadro normativo di riferimento si richiamano sommariamente:

- ✓ D. Lgs. del 29/12/2003 n. 387 (*fonti rinnovabili*);
- ✓ D. Lgs. del 3/03/2011 n.28;
- ✓ D.M. 10/09/2010 recante "*Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- ✓ Legge Regionale n. 12 maggio 2010 n.11;
- ✓ D. Pres.R. Sicilia 18/07/2012 n. 48 pubblicato sulla B.U.R. Sicilia suppl. Ord. 17/08/2012 – *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 12 maggio 2010 n.11*;
- ✓ Direttiva del 13/05/2019, prot. n. 20581, dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, avente a oggetto: *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione d'impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili (IAFR) – Verifica delle capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti – Disciplina delle proroghe. Disposizioni di servizio e direttive ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic n. 48/2012*;
- ✓ Direttiva del 19/06/2020, prot. n. 21091 (pratica n. 29452/2014), dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, avente a oggetto: *Direttiva prot. n. 37564 del 23/10/2014 ex art. 13, c.3, del regolamento emanato con DPRS n.48/2012 - Nota/circolare di integrazione e chiarimenti -*

*Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili – procedura abilitativa semplificata – Modiche non sostanziali – Cumulo di potenza, punto di concessione alla rete elettrica di distribuzione;*

## **ART. 2**

### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3 del DPRS n.48/2012, si applica:

- in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;
- in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;
- in aree destinate al trattamento e smaltimento di rifiuti;
- all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita recupero ambientale;

Nello specifico, il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio comunale, con moduli collocati a terra in zone territoriali omogenee "E" – agricole, secondo quanto previsto nel vigente Piano Regolatore Generale dell'Ente, ad esclusione degli impianti con potenza inferiore a 10 kw di picco realizzati da persone fisiche e degli impianti con potenza inferiore a 100 kw di picco realizzati da titolari di attività d'impresa. Altresì il presente regolamento si applica in aree improduttive o dismesse con le discariche di materiali lapidei, discariche di rifiuti solidi urbani o similari.

Il Comune di Canicattini Bagni si riserva di realizzare in C/da "Bagni", impianti fotovoltaici a servizio della struttura esistente al Foro Boario Comunale o suo ampliamento e nelle aree o coperture in cui sono stati programmati i centri di raccolta dei rifiuti ingombranti – C.C.R. e l'impianto per la raccolta della frazione umida. Gli impianti del Comune non sono soggette alle verifiche degli articoli successivi poiché rivestono il carattere di opere di pubblica utilità difatti la loro ubicazione è stata programmata con progetti già presentati ai competenti Assessorati Reg.li -

## **ART. 3**

### **Tutela del suolo agricolo e altre destinazioni**

Al fine di tutelare il suolo agricolo, la percentuale di territorio da occupare con gli impianti fotovoltaici regolamentati dal presente documento, dovrà essere inferiore al 3% della totalità del territorio comunale per cui, considerato che la superficie complessiva del Comune di Canicattini Bagni è di circa 1500 ettari, si potranno installare impianti fotovoltaici su una porzione massima complessiva di 45 ettari.

Tale limitazione si applica anche alle coperture fotovoltaiche delle serre agricole, qualora l'installazione dell'impianto determini, l'impossibilità di coltivare la superficie sottostante l'impianto stesso.

Al calcolo dei 45 ettari dovranno conteggiarsi gli impianti fotovoltaici già approvati ed esistenti nel territorio comunale e gli impianti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

La verifica è valida per tutte le aree di cui al primo comma dell'art. 3 del DPRS n .48/2012 come richiamate all'art. 2 del presente regolamento.

## ART. 4

### Individuazione zone da escludere da installazione d'impianti

Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non potranno realizzarsi:

- a) Ad una distanza inferiore a 1 chilometro da aree SIC e ZPS;
- b) Ad una distanza inferiore a 250 metri da corsi d'acqua, cave e valloni anche non iscritti nell'elenco dei corsi d'acqua pubblici;
- c) Ad una distanza inferiore a 200 metri da strade provinciali e 100 metri da strade comunali o vicinali;
- d) Ad una distanza non inferiore a 1 chilometro da aree d'interesse archeologico;
- e) A una distanza non inferiore a 300 metri da aree d'interesse boschivo o da eventuali zone di rispetto da aree appartenenti a parchi e riserve nazionali e regionali;

Per le aree del territorio sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs n. 22 gennaio 2004 n. 42, dovrà essere acquisito il parere della competente sezione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. e delle Identità Siciliane.

Inoltre la distanza tra una nuova proposta progettuale, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, ed un impianto esistente avente la stessa tipologia di installazione, dovrà essere superiore alla media aritmetica delle potenze di picco espresse in kw moltiplicate per il coefficiente di 1,00 mt/kwp (a titolo esemplificativo, dovendo progettare un impianto da 3000 kwp e essendoci nel territorio comunale un impianto da 999 kwp, la distanza tra i due impianti dovrà essere superiore a  $(3000 + 999) / 2 \times 1,00 = 1.999,50$  metri); tale distanza andrà misurata dalla proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici dei 2 impianti presi in esame.

## ART. 5

### Cautele e precauzioni nelle installazioni

Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutire l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive per una larghezza di 10,00 metri, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza a edifici d'interesse architettonico e paesaggistico (es. vecchi opifici e masserie). A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili.

Non devono mai essere alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli e deve essere garantita il più possibile la naturale permeabilità dei siti.

## ART. 6

### Procedure di semplificazione amministrativa

Ai sensi del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. Del 18/07/2012 n.48, art. 3, si applica la procedura semplificata amministrativa. Il comma 1, del citato articolo così recita:

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse, ubicati:*

*-in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali;*

*-in aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;*

*-in aree destinate al trattamento e smaltimento di rifiuti;*

*-all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita recupero ambientale;*

*sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata così come disciplinata dall'art. 6, comma1, decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28, ad esclusione degli impianti ricadenti in:*

- a) Aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;*
- b) Aree appartenenti a parchi e riserve nazionali e regionali;*
- c) Aree appartenenti a territori di più comuni;*

Ai fini del presente articolo trova applicazione il citato DPRS n.48/2012 e ss.mm.ii e le Direttive dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

La procedura semplificata amministrativa (PSA) è soggetta al pagamento da parte del richiedente di diritti d'istruzione e di segreteria da versare al Comune.

#### **ART. 7**

##### **Dismissione impianti non attivati**

In forza del presente regolamento gli impianti realizzati e non attivati, cioè che non erogano energia elettrica per cause non dipendenti da terzi, entro 2 anni dall'ultimazione, devono essere smontati a cura del proprietario o avente diritto con rimessa in pristino degli eventuali corpi e manufatti accessori, previa comunicazione al comune, a tal scopo occorre comunicare la fine dei lavori dichiarando la messa in esercizio o meno.

Dovrà essere altresì comunicato al comune la fine dei lavori di smontaggio allegando alla comunicazione ampio repertorio fotografico

#### **ART. 8**

##### **Dismissione impianti attivati**

È a carico della ditta proprietaria o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora l'impianto termini la propria funzione di generatore fotovoltaico.

Sarà compito dell'Ufficio Tecnico, provvedere al controllo sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale di norma con frequenza semestrale mediante sopralluogo con personale tecnico.

#### **ART. 9**

##### **Denuncia catastale**

Gli impianti fotovoltaici superiori a 20 kwp sono assimilabili agli opifici e dunque devono essere accertati nella categoria catastale D/1 e nella determinazione della rendita catastale, dovrà inserirsi i costi di tutti i componenti dell'impianto fotovoltaico escluso l'impianto di rete.

## **ART. 10**

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia che prevalgono sul presente regolamento.

## **ART. 11**

### **Entrata in vigore e pubblicità**

Il presente regolamento sarà approvato dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dopo la sua esecutività. Ai fini della corretta e tempestiva diffusione al pubblico, il regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nel link per la trasparenza della P.A., all'albo pretorio comunale on-line, oltre che dare comunicazione anche con altre forme di pubblicità.

### **Note**

=====

**Redatto: luglio 2020**

**Regolamento composto di n. 11 articoli.**

**Pagine numero 6 (sei) compreso la copertina.**